

L'EDILIZIA SCOLASTICA DIVENTA PIÙ SEMPLICE E PIÙ VELOCE

Per rendere più semplice e veloce la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica si è deciso, sempre nel rispetto dell'ordinamento comunitario, dei codici antimafia e delle misure di prevenzione, che sindaci e presidenti di Province e Città metropolitane possono agire con i poteri commissariali.



FINO AL 31 DICEMBRE 2020

POTERI DI SINDACI E PRESIDENTI DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE (art. 7-ter DL n. 22/2020)

- Promozione di accordi di programma e conferenze di servizi
- Poteri di impulso e sostitutivi per risolvere eventi ostativi alla realizzazione dei lavori
- Approvazione di progetti, d'intesa con i Presidenti delle regioni, che sostituisce ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, ad eccezione di quelli relativi alla tutela ambientale e di beni culturali e paesaggistici
- ovvero
- Approvazione di progetti con l'acquisizione dei pareri, visti e autorizzazioni nel termine di 30 giorni (art. 1, comma 260, della legge n. 160 del 2019)

SEMPLIFICAZIONI

- Credito d'imposta del 60 per cento per le spese di sanificazione degli ambienti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 125 DL n. 34 del 2020)
- Esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'ANAC, per le procedure di gara dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 (art. 65 DL n. 34 del 2020)
- Pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati dai contratti di appalto (art. 232 DL n. 34 del 2020)

DEROGHE

- Riduzione dei termini per stipula e approvazione dei contratti di appalto (art. 32 e 33 d.lgs. n. 50 del 2016)
- Deroga al ricorso alle centrali di committenza (art. 37 d.lgs. n. 50 del 2016)
- Riduzione dei termini minimi per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte (deroga all'art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016)
- Semplificazione per la nomina delle Commissioni giudicatrici (artt. 77 e 78 d.lgs. n. 50 del 2016)
- Deroga al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per servizi di ingegneria e architettura pari o superiori a 40.000 euro (art. 95, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016)
- Semplificazioni per occupazioni di urgenza e espropriazioni di aree necessarie agli interventi (art. 7-ter, comma 3, DL n. 22 del 2020)
- Possibilità di ricorso all'art. 163 (procedure in caso di somma urgenza) fino a euro 200.000,00 e all'art. 63 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) fino alla soglia comunitaria (cfr. provvedimenti adottati dall'ANAC per emergenza Coronavirus)

INOLTRE FINO AL 2023

- Affidamento diretto, con valutazione di cinque operatori per gli incarichi di progettazione e per forniture fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 259, legge n. 160 del 2019)
- Pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi devono essere resi entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intendono acquisiti con esito positivo (art. 1, comma 260, legge n. 160 del 2019)

